



Comune di Modena

Settore Polizia Municipale
e Politiche delle Sicurezze



Corpo Polizia Municipale

Prot. 91672/2012
Modena li, 02 Agosto 2012

TESTO COORDINATO ORDINANZA Z.T.L.
prot. g. n. 10900 del 31.3.1998 e successive modifiche e integrazioni

IL DIRIGENTE

Vista la precedente ordinanza sindacale prot. PM n. 10900/98 del 31.3.98 che disciplina la circolazione nella zona a traffico limitato del Centro Storico;

Richiamate le motivazioni descritte nella premessa della deliberazione del Consiglio Comunale n. 783 del 19.5.1989, approvata ai sensi della Legge 24.3.1989 n. 122, con la quale vengono definite l'area pedonale e la zona traffico limitato del centro storico;

Vista la delibera del Consiglio Comunale del 12/06/2006 ad oggetto "Documento "Piano della sosta – Linee di indirizzo" – approvazione;

Vista la delibera della Giunta Comunale N. 649 del 20/10/2007;

Vista la Delibera della Giunta Comunale N. 325 del 03.06.2008 "Installazione varchi elettronici a protezione della zona ZTL";

Viste le Delibere della Giunta Comunale relative al Piano della Sosta del Comune di Modena, NN. 652 del 21.10.2008, 240 del 05.06.2012, 335 del 10.07.2012, esecutive ai sensi di legge;

Visto altresì le ordinanze sindacali successive alla n. 10900/98:

- prot. n. 33796/98 del 19.9.1998,
- prot. n. 3381/99 del 30.1.1999,
- prot.n.106679 del 5.8.2000,
- prot 80564 del 27.6.2001,
- prot.110648 del 20.8.2002,
- prot.n.171314 del 20.12.2002, che modificano ed integrano la medesima così come rappresentato nel precedente testo coordinato del 22.8.2002
- la propria ordinanza PG 24961 del 20.2.2003 che modifica la precitata ordinanza 10900/98 nella parte relativa alla proprietà del veicolo;
- la propria ordinanza PG n. 162973 del 28.11.2003 che modifica l'ordinanza sindacale 10900/98 relativamente alle aree pedonali, alla circolazione dei ciclomotori, motoveicoli e dei veicoli delle imprese artigiane;
- la propria ordinanza PG n. 37939 del 5.5.2004 che modifica l'ordinanza sindacale 10900/98 relativamente alle aree pedonali, alla circolazione dei ciclomotori, dei veicoli delle imprese artigiane e degli operatori commerciali del Consorzio del mercato ortofrutticolo di Via Albinelli;

- la propria precedente ordinanza PG 146999 Testo Coordinato Ordinanza ZTL del 21 Novembre 2008;

la propria precedente ordinanza PG 22308 Testo Coordinato Ordinanza ZTL del 27 Febbraio 2012;

Visto l'ordinanza sindacale prot. 88177 del 26/06/2000 sulla circolazione dei mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T.;

Visto l'ordinanza sindacale prot. 45169/2008 sulla circolazione dei veicoli a trazione esclusivamente elettrica;

Visto l'Accordo tra Comune di Modena e Associazione di categoria approvato con Deliberazione della Giunta Comunale prot. 22265 del 24/02/2009;

Preso atto che le predette ordinanze contengono i provvedimenti inerenti la circolazione stradale nel centro storico adottati nel corso del tempo, al fine di contenere gli effetti negativi, determinati dal traffico per il numero di veicoli circolanti, dalle condizioni atmosferiche e dalla congestione viaria con grave danno per le persone, oltre che per il patrimonio architettonico e artistico del centro storico. Trattasi di provvedimenti di limitazione alla accessibilità al centro storico ed alla sosta nella zona a traffico limitato che variano in relazione alla categoria di utenti (residenza, attività culturali, attività commerciali e artigianali, pedoni) e alle esigenze di mobilità e di sicurezza degli stessi e dei cittadini in generale. Detti provvedimenti garantiscono una accessibilità al centro storico selezionata.

Sentito il parere del Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità e del Servizio Tributi;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento di delega di funzioni, adottato in data 14/07/2010 prot. n. 89452/2010;

ORDINA

i seguenti provvedimenti:

A) AREE PEDONALI - Divieto permanente di transito e di sosta a tutti i veicoli nelle aree di seguito elencate: Piazza Grande, Piazza della Torre, Via Lanfranco, Calle dei Campionesi, Piazzetta delle Ova, Piazza Mazzini (esclusa carreggiata Nord), Via Emilia Centro 114/A e B, Piazza Matteotti, Via del Voltone (con esclusione dell'intersezione con Via Cerca e Via Ramazzini), Via Pomposa, Via Taglio (tratti compresi fra: Via Nazario Sauro e Via Castelmaraldo; tra Sant'Agata e via Rismondo; tra via Rismondo e via Falloppia; tra via Battisti e via Torre; tra Coltellini e via dei Lovoleti; tra via dei Lovoleti e Largo San Giorgio), Via Castelmaraldo (civv. 44 e 46; tratto compreso fra i civv. dal 49 al 99 e area di intersezione con via Cardinal Morone), Largo Sant'Eufemia (dal civ. 22 al civ. 50 per tutto il piazzale), Via Sant'Eufemia (da Corso Duomo a via Leodoino Vescovo), Piazza XX Settembre, Via dello Zono, Via Castellaro (tratto compreso fra Via Scudari e Piazza Grande), Vicolo Forni, Piazzale

Redecocca, Largo San Giacomo, Piazzale San Francesco, Calle di Luca (nel tratto compreso tra Via Rua Muro e Viale Vittorio Veneto), Vicolo Coccapani, Vicolo Eremita, Vicolo Grazie, Largo Hannover, Via Del Carmine (dal civ. 1 al civ. 4), Via San Vincenzo (nel tratto compreso tra Via Farini e Via Campanella), Via Farini, Largo San Giorgio, Via Santa Margherita (tratto compreso fra Via Fonteraso e via Del Teatro), Via Goldoni, Via Selmi (da Via Cervetta a Piazza Grande)

L'accesso alle aree pedonali è consentito:

1. ai veicoli delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco ed ai mezzi di soccorso solo in servizio di emergenza;
2. ai veicoli al servizio di persone invalide munite del personale contrassegno;
3. ai veicoli del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente) quando l'area pedonale sia la partenza o l'arrivo della corsa-servizio;
4. ai mezzi addetti alla pulizia delle strade;
5. ai velocipedi.

A1) In deroga a quanto sopra la circolazione (transito e sosta) è consentita anche in deroga alle fasce orarie, nel rispetto della segnaletica stradale e **PREVIA** specifica **AUTORIZZAZIONE**:

1. ai veicoli autorizzati diretti alle autorimesse o spazi interni di sosta;
2. ai veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative di intrattenimento pubblico nelle zone dell'area pedonale (autorizzazione temporanea);
3. ai veicoli di residenti o domiciliati nelle zone dell'area pedonale per recarsi alle autorimesse o spazi interni di sosta o per effettuare operazioni di carico e scarico nella zona interessata, con sosta di 30 minuti, previa esposizione del disco orario.

A2) In deroga a quanto sopra la circolazione (transito e sosta) è consentita nel rispetto delle fasce orarie, **senza specifica autorizzazione** (è sufficiente l'autorizzazione ZTL per carico e scarico):

1. ai veicoli diretti ad esercizi commerciali antistanti le zone dell'area pedonale per effettuare operazioni di carico e scarico nella zona interessata, con sosta di 30 minuti, previa esposizione del disco orario;
2. ai veicoli di artigiani che effettuano manutenzioni all'interno dell'area pedonale, per carico e scarico materiale nella zona interessata con sosta 30 minuti previa esposizione del disco orario.

B) - ZONA A TRAFFICO LIMITATO - Divieto permanente di transito e di sosta ai veicoli non autorizzati, all'interno della zona sotto delimitata:

PERIMETRO

V.le Martiri della Libertà – V.le Rimembranze - P.le Risorgimento Italiano - V.le Vittorio Veneto - Via Berengario - V.le Fontanelli (tratto compreso fra Via Berengario e C.so Cavour) - C.so Cavour: da V.le Fontanelli a Via Ganaceto (il tratto compreso tra V.le Fontanelli e Via Ganaceto lato Sud numeri dispari rientra nella Zona a Traffico Limitato), da Via Ganaceto a Via Sgarzeria e da Via Sgarzeria a Via 3 Febbraio 1831 - Via 3 Febbraio 1831 - P.za Roma - C.so Accademia - C.so Canalgrande (tratto compreso fra C.so Accademia e San Giovanni del Cantone)- Via San Giovanni del Cantone - V.le Caduti in Guerra (tratto compreso fra Via San

Giovanni del Cantone e Via Emilia Centro), P.le Sant'Agostino, Via Emilia (tratto prospiciente il parcheggio pubblico di piazzale Sant'Agostino fino all'entrata parcheggio stesso)

Le suddette vie costituiscono il perimetro della ZTL senza essere ricomprese all'interno.

All'interno del perimetro come sopra individuato è permanentemente vietato il transito e la sosta ai veicoli non autorizzati con le seguenti integrazioni:

- a) divieto ai veicoli commerciali per il trasporto merci in conto terzi delle categorie N1, N2 e N3, con alimentazione diesel e/o benzina PRE EURO, EURO 1 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive; lo stesso divieto è esteso anche ai veicoli EURO 2 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, con prima data di immatricolazione superiore a 10 anni;
- b) divieto a tutti gli altri veicoli commerciali anche per trasporto ad uso proprio delle categorie N1, N2 ed N3, con alimentazione diesel/o benzina PRE EURO, EURO 1 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive; lo stesso divieto è esteso anche ai veicoli EURO 2 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, con prima data di immatricolazione superiore a 10 anni;
- c) dal 01 Giugno 2012 è in vigore il divieto ai veicoli commerciali per il trasporto merci in conto terzi delle categorie N1, N2 e N3, con alimentazione diesel e/o benzina inferiori a EURO 4 non conformi alla Direttiva 98/69 CE B e successive.

I divieti di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) non saranno operativi per:

1. tutti i veicoli già autorizzati e fino alla naturale scadenza del titolo autorizzativo;
2. i veicoli commerciali adibiti al trasporto delle merci deperibili, quali, ad esempio, frutta ed ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive; ovvero per i veicoli commerciali adibiti al trasporto di prodotti che richiedono la non interruzione della “catena del freddo”;
3. i veicoli destinati al rifornimento delle edicole;
4. i veicoli ad uso speciale caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature.

VIA EMILIA CENTRO (tratto compreso tra Via Rismondo e Corso Canalgrande) e CORSO DUOMO, divieto di transito eccetto:

1. veicoli elencati al successivo paragrafo B1);
2. veicoli autorizzati per carico e scarico dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 10,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30; sabato dalle ore 7,30 alle ore 10,30; escluso domenica e festivi;
3. residenti di Corso Duomo per recarsi alle autorimesse o per effettuare operazioni di carico e scarico dalle 00,00 alle 24,00;
4. ciclomotori in transito su Corso Duomo;
5. veicoli in transito in uscita dalle Vie Falloppia, Battisti, Torre, Campanella, Modonella e Donzi;
6. residenti di Vicolo Squallore per recarsi alle autorimesse o per effettuare operazioni di carico e scarico dalle 00,00 alle 24,00.

Da detta zona sono escluse le vie e piazze costituenti l'Area Pedonale di cui al punto A.

B1) In deroga a quanto sopra la circolazione (transito e sosta) è consentita per esigenze di servizio nel rispetto della segnaletica stradale e **SENZA specifica AUTORIZZAZIONE**:

- 1) ai veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse da svolgersi nella zona a traffico limitato, identificabili dalle caratteristiche costruttive o da contrassegni ben visibili, apposti sul veicolo stesso (CITYPORTO, HERA spa, ATCM, POSTE ITALIANE, TELECOM, AZIENDA USL, AZIENDA POLICLINICO, ARPA, COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, STATO); sono compresi anche i veicoli HERA spa di massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 6 per Area Pedonale. ed a t. 16 per Z.T.L. adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani oltre che alle operazioni di pulizia; la sosta dei veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse è consentita solo nei pressi del luogo di svolgimento del servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso;
- 2) ai veicoli di Forze di Polizia e Forze Armate, quali ad esempio: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco;
- 3) ai veicoli del Servizio di Stato e del Corpo Diplomatico muniti di apposito contrassegno metallico fissato al veicolo;
- 4) ai veicoli dei medici in visita domiciliare urgente per il tempo a ciò strettamente necessario, qualora espongano l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ordine dei Medici (di qualsiasi Provincia) e l'indicazione "MEDICO IN VISITA DOMICILIARE URGENTE";
- 5) ai veicoli diretti a conferenze stampa convocate dal Comune di Modena che espongono sul parabrezza l'apposito invito o convocazione.

B2) La circolazione è inoltre consentita, nel rispetto della segnaletica stradale e **SENZA specifica AUTORIZZAZIONE**:

- 1) agli autoveicoli e filoveicoli del servizio pubblico di trasporto urbano;
- 2) agli autobus per servizi turistici e per servizi scolastici e didattici per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico dei passeggeri, poi sosta in Piazzale Tien An Men;
- 3) ai taxi e alle autovetture di noleggio con conducente;
- 4) ai velocipedi e ciclomotori (fino a 50cc) di cui all'art 47 c.2 l. a) e art.52 del CdS;
- 5) ai motocicli a 2 ruote (oltre i 50cc) dal lunedì al venerdì dalle ore 07,00 alle 21,00 e il sabato dalle ore 07,00 alle 14,00; escluso i festivi. Sono esclusi i motoveicoli a 3 e 4 ruote di cui all'art 53 del CdS (motocarrozze, motocarri, ecc...) che, in analogia agli autoveicoli, possono essere autorizzati, in relazione alle loro caratteristiche, a condizione che il proprietario sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente ordinanza;
- 6) ai veicoli di clienti delle strutture ricettive con sede in ZTL (alberghi, hotel, bed and breakfast, ostelli, affittacamere), con possibilità di transito e sosta nelle aree consentite più vicine alla struttura, anche in deroga ai limiti di tempo (disco orario) o al pagamento della sosta, a condizione che sia esposto sul parabrezza, in maniera ben visibile, un contrassegno rilasciato dall'albergatore, secondo le modalità stabilite dalla Polizia Municipale;
- 7) ai veicoli di clienti di parcheggi custoditi a pagamento con sede in ZTL per il solo tratto di strade da e per la struttura; è sempre vietata la sosta su strada. I dati identificativi del veicolo devono essere comunicati dal Gestore del parcheggio custodito alla Polizia Municipale;
- 8) ai carri funebri per i funerali che si celebrano presso il domicilio del defunto o presso i luoghi di culto ubicati all'interno della ZTL;

- 9) ai veicoli dei cortei funebri, purchè i conducenti facciano pervenire, alla Polizia Municipale, entro 48 ore successive all'accesso, comunicazione contenente il luogo del funerale ed i dati identificativi del veicolo;
- 10) ai veicoli in uso alle Agenzie di Onoranze Funebrì (di proprietà delle stesse o dei propri dipendenti/collaboratori) per il disbrigo delle pratiche burocratiche purchè sia fatta pervenire, entro 48 ore dall'accesso, comunicazione alla Polizia Municipale contenente la motivazione dell'ingresso ed i dati identificativi del veicolo;
- 11) ai veicoli di dipendenti e/o collaboratori della A.S.L., di laboratori di analisi e centri medici pubblici e privati che effettuano prestazioni sanitarie al domicilio di persone residenti o domiciliate in ZTL, purchè l'ente, il reparto, il centro o il laboratorio di appartenenza faccia pervenire, entro 48 ore dall'accesso, comunicazione alla Polizia Municipale contenente la motivazione dell'ingresso e i dati identificativi del veicolo;
- 12) ai veicoli al servizio di persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta detentrici dello speciale contrassegno ai sensi del D.P.R. 24.07.1996 n. 503;
- 13) ai veicoli al servizio di pazienti emodializzati in possesso del contrassegno rilasciato dall'Azienda Ospedaliera di Modena (transito e sosta in Via S.Agostino);
- 14) ai veicoli che accompagnano presso la propria abitazione donne residenti o domiciliate in ZTL, nella fascia oraria 20,00 – 06,00 purchè sia fatta pervenire comunicazione, alla Polizia Municipale, prima o entro le 48 ore successive all'accesso, contenente le generalità della persona accompagnata, la sua residenza o domicilio, ed i dati identificativi del veicolo.

Al fine di consentire la regolare attività del sistema di controllo automatico degli accessi al Centro Storico, è posto a carico dei proprietari, utilizzatori dei veicoli, gestori delle strutture ricettive o gestori dei parcheggi custoditi indicati ai precedenti punti 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 l'obbligo di comunicare al Servizio Tributi o alla Polizia Municipale gli esatti dati identificativi del veicolo e gli altri elementi richiesti entro 48 ore dall'accesso in Zona a Traffico Limitato.

B3) TITOLARE dell' AUTORIZZAZIONE

Il soggetto che richiede l'autorizzazione deve essere titolare di patente di guida in corso di validità. Lo stesso può essere intestatario di una sola autorizzazione nella quale eventualmente possono essere indicate più targhe alternative.

Può essere titolare di autorizzazione ZTL colui che è intestatario di autorizzazione rilasciata a persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi del DPR 24.7.1996 n. 503.

B4) PROPRIETA' del VEICOLO (autoveicolo o motoveicolo)

- 1) Il soggetto (persona fisica residente o domiciliata in ZTL) che richiede l'autorizzazione deve essere detentore del veicolo a titolo di:
 - a) proprietà, contratti di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine regolarmente registrati;
 - b) uso esclusivo di un solo veicolo ricevuto in qualità di titolare, rappresentante legale, socio o dipendente di impresa proprietaria del veicolo; in questo caso il richiedente deve presentare documentazione probante il rapporto diretto con l'impresa oltre che l'attestato dell'impresa relativa all'uso esclusivo del veicolo a favore del richiedente;
 - c) coniuge, o convivente nell'ambito dello stesso nucleo familiare residente in ZTL.

In mancanza delle suddette titolarità, il soggetto che richiede l'autorizzazione deve essere detentore del veicolo per uso esclusivo ricevuto alternativamente da:

- d) parente del richiedente;
 - e) familiare convivente (da stato di famiglia) titolare o rappresentante legale dell'impresa proprietaria del veicolo.
- 2) La Ditta o persona giuridica che richiede l'autorizzazione deve essere prioritariamente e alternativamente detentore del veicolo a titolo di:
- a) proprietà, contratti di locazione finanziaria e noleggio a lungo termine regolarmente registrati;
 - b) uso esclusivo di un solo veicolo, ricevuto alternativamente da:
 - i. titolare, socio, rappresentante legale o dipendente della Ditta (sia individuale che societaria);
 - ii. familiare convivente (da stato di famiglia) o parente del titolare o rappresentante legale dell'impresa.

In tutte le ipotesi di uso esclusivo del veicolo, alla richiesta di autorizzazione ZTL deve essere allegata la dichiarazione del proprietario del veicolo a favore del richiedente stesso; il veicolo può essere oggetto di autorizzazione ZTL solo quando il richiedente non sia già proprietario di veicolo.

Nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del richiedente, come indicato nei precedenti punti 1 lett. b), d) ed e) sull'autorizzazione è riportato il numero della patente del richiedente, in quanto unico soggetto titolato a circolare in ZTL.

B5) PORTATA DEI VEICOLI

Tutti i veicoli oggetto di autorizzazione devono avere una massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 6.

Al di sopra della suddetta portata possono essere rilasciati solo permessi temporanei indicanti il percorso e le condizioni di transito e sosta, così come disciplinato dalla specifica ordinanza.

B6) FASCE ORARIE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI MERCI O COSE E FORNITURE, E PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE.

- 1) Fasce orarie **per operazioni di: carico e scarico di merci o cose e forniture.**
Le attività di carico e scarico sono consentite, previa autorizzazione, dal lunedì al venerdì (escluso domenica e festivi) nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

Mattino: dalle 5,00 alle 10,30
Pomeriggio: dalle 13,30 alle 16,30

- a) Nella giornata di sabato le attività di carico e scarico sono consentite solo nella fascia del mattino, salvo le deroghe particolari stabilite nell'ordinanza.
- b) Le operazioni di carico e scarico possono essere autorizzate, su richiesta, esclusivamente dalle ore 5.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato, ai fornitori di esercizi commerciali e pubblici esercizi, a condizione che sia dimostrata la

frequente necessità di accedere alla ZTL per le sole operazioni di rifornimento, e con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti.

- c) Le operazioni di carico e scarico possono essere autorizzate, su richiesta, dalle ore 13.00 alle ore 19.30 in due pomeriggi a scelta dal lunedì al venerdì, ai titolari di esercizi commerciali non alimentari con sede in ZTL, per le sole operazioni di rifornimento, con obbligo di esposizione del disco orario sino a 30 minuti. Nelle altre giornate devono essere rispettate le fasce orarie generali di cui sopra.
- d) Nella giornata di domenica e festivi possono essere autorizzate le attività di carico e scarico solo nella fascia del mattino dalle 05.00 alle 10.30 ai fornitori di generi alimentari dei pubblici esercizi, a condizione che sia attestata e motivata la necessità di accedere in ZTL nei giorni festivi per esigenze della clientela.

2) Fasce orarie **per attività di manutenzione**

L'attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria) può svolgersi dal lunedì al venerdì, escluso sabato e festivi, nella fascia oraria:

dalle 7,30 alle 18,30

E' consentito derogare a quanto sopra in caso di interventi di riparazione di emergenza e per le imprese che devono prestare servizi in orari particolari (esempio pulizie locali).

B7) FREQUENZA DI CIRCOLAZIONE

Le autorizzazioni soggette alla verifica della frequenza di circolazione sono rilasciate a condizione che tramite prova documentale (vale a dire note spese, fatture, ricevute,....) sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla ZTL. La "frequente necessità" deve essere intesa nel significato di numero minimo medio di 12 giorni al mese; qualora, in relazione alla tipologia dell'attività, la prova documentale anziché da note spese, fatture, ricevute, sia costituita solo da contratti di appalto o simili, questi devono essere presentati nella misura minima di 10.

Se non è dimostrata tale frequenza, è possibile rilasciare, nell'arco di 1 mese, fino a 10 pass giornalieri, con validità annuale, che consentano di accedere alla ZTL con le modalità previste dall'ordinanza per le categorie interessate. Il titolare dei pass ha l'obbligo di indicare la targa del veicolo e la data dell'utilizzo; per il rilascio dei pass devono essere corrisposte le somme previste per il rimborso spese e l'eventuale non utilizzo non dà diritto a rimborso.

B8) PREVIA AUTORIZZAZIONE rilasciata dall'Ufficio comunale competente è consentita la circolazione per raggiungere l'**autorimessa** o lo **spazio privato di sosta** nel rispetto della segnaletica stradale ed alle condizioni indicate:

- 1) ai veicoli di proprietà di coloro che, hanno la residenza nella zona a traffico limitato del Comune di Modena o hanno il domicilio/dimora nella stessa zona ma la residenza in Comune diverso da quello di Modena, per raggiungere l'autorimessa o lo spazio privato entro il quale ricoverare il proprio veicolo. Il domiciliato/dimorante, oltre a non essere residente nel Comune di Modena, deve essere intestatario o cointestatario di atto di proprietà o di contratto di locazione registrato o di comodato gratuito registrato, oppure componente del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia dell'intestatario dell'atto o di uno dei contratti predetti oppure parente di primo o secondo grado (genitore, figlio,

fratello, sorella...) o affine di primo grado (coniuge) dell'intestatario o cointestatario di cui sopra. Per i coniugi aventi residenze separate si fa riferimento all'atto di matrimonio.

I veicoli di cui sopra possono sostare su suolo pubblico per 30 minuti previa esposizione del disco orario;

Nel caso in cui gli interessati sopra indicati abbiano acquistato un box o siano titolari di un abbonamento, almeno annuale, per un posto auto al "Novi Park", potranno transitare e sostare per 90 minuti con disco orario nella Ztl.

- 2) ai veicoli di coloro che, anche se non residenti o domiciliati/dimoranti in ZTL, dispongono a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito registrati, di una autorimessa o di spazio privato di sosta, ubicato nella zona a traffico limitato, per raggiungere il medesimo, entro il quale ricoverare il veicolo.

B9) Previo pagamento della somma annuale stabilita e definita "Miniticket Ztl", che vale quale titolo autorizzatorio, è consentita la circolazione **e la sosta su suolo pubblico**, per raggiungere la **residenza o il domicilio/dimora**, nel rispetto della segnaletica stradale ed alle condizioni indicate:

- 1) ai veicoli di proprietà di coloro che, privi di autorimessa o di uno spazio privato di sosta entro il quale ricoverare il proprio veicolo, hanno la residenza/domicilio/dimora/convivenza nella zona a traffico limitato del Comune di Modena. Ai fini del rilascio del Miniticket ZTL per residenza oltre alla residenza anagrafica, s'intende anche la "residenza di fatto"; la residenza come dimora abituale effettiva del richiedente, può essere verificata mediante sopralluogo della Polizia Municipale presso la residenza anagrafica e/o verificata presso gli archivi telematici delle intestazioni delle utenze domestiche (ad es. acqua, luce, gas); la dimora/domicilio/convivenza potrà essere autocertificata dall'interessato; il domiciliato/dimorante o convivente non dovrà comunque essere residente nel Comune di Modena.
- 2) ai veicoli di residenti o domiciliati/dimoranti nella zona a traffico limitato è consentito sostare con un solo veicolo in deroga al pagamento del parcometro o al disco orario nelle zone limitrofe alla via di residenza o domicilio con esclusione di Via 3 Febbraio, Piazza Roma, Piazza S. Agostino e Piazza Dante; ai residenti di Via Farini e Largo S. Giorgio è consentita la sosta in deroga al pagamento in Piazza Roma; per i veicoli alternativi (secondo e terzo) è consentita la sosta nelle zone "Margini Interni ed Esterni" negli orari tariffati previo abbonamento, mentre è vietata la sosta nella zona "Viali".

Il "Miniticket – ZTL autorizzativo" può comprendere un numero massimo di 3 auto, che però possono entrare alternativamente nella zona ZTL. L'importo del "Miniticket ZTL" in tal caso viene commisurato a quello della vettura di maggiore lunghezza.

Le autorizzazioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento si intendono confermate con il pagamento del "Miniticket Ztl" annuale a condizione che sussistano i requisiti richiesti dai punti precedenti.

B10) PREVIA AUTORIZZAZIONE è consentita la circolazione nel rispetto della segnaletica stradale ed alle condizioni indicate:

- 1) agli autoveicoli e motoveicoli (salvo quanto previsto al precedente paragrafo B2) muniti di propulsore ad **energia elettrica**; relativamente alla disciplina della circolazione dei veicoli elettrici si rinvia alla specifica ordinanza vigente;
- 2) ai veicoli di **medici** di medicina generale, pediatri convenzionati e cardiologi, il cui ambulatorio ha sede entro la ZTL, nelle ore di apertura dell'ambulatorio, con sosta nelle aree consentite;
- 3) ai veicoli dei **medici** durante la effettuazione delle visite domiciliari nella ZTL; gli stessi veicoli possono circolare esponendo il contrassegno rilasciato dall'Ordine Provinciale dei Medici e l'indicazione "medico in visita domiciliare urgente";

B11) PREVIA AUTORIZZAZIONE è consentita la circolazione nel rispetto della segnaletica stradale, **esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 7,30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì, escluso festivi**, alle condizioni indicate:

- a) ai veicoli di **artigiani con sede, magazzino o laboratorio nella z.t.l., che** effettuano attività di manutenzione;
 - b) ai veicoli di **artigiani con sede fuori dalla z.t.l.**, per visita alla clientela in z.t.l.;
 - c) ai veicoli di artigiani-impiantisti stagionali con sede fuori dalla z.t.l., che effettuano attività di installazione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento nella z.t.l.
- 1) Ad ogni impresa artigiana può essere rilasciato un numero massimo di 5 autorizzazioni, in relazione al numero dei veicoli disponibili.
 - 2) Ogni autorizzazione di validità annuale, è assoggettata ad una tariffa di € 100,00 all'anno; resta fermo il versamento a titolo di rimborso spese del contrassegno identificativo l'autorizzazione. La cessazione dell'attività nel corso dell'anno non dà luogo al rimborso della somma versata a titolo di tariffa.
 - 3) Per ciascuna autorizzazione ZTL -manutenzione- (previo pagamento della somma prevista a titolo di rimborso spese) possono essere rilasciati n. 10 pass indicanti la dicitura PRONTO INTERVENTO validi 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno da autocompilare con la data di utilizzo e il tipo di intervento di emergenza.

B12) PREVIA AUTORIZZAZIONE è consentita la circolazione nel rispetto della segnaletica stradale ed **in deroga alle fasce orarie, ma escluso comunque dalle ore 10,30 del sabato alle ore 7,30 del lunedì e nei giorni festivi**, alle condizioni sotto indicate tra loro alternative:

- a) ai veicoli di **rappresentanti ed agenti di commercio** che trasportano campionari ingombranti, che possono transitare nella ZTL e sostare per l'intera giornata indicata sull'autorizzazione e sul relativo contrassegno identificativo per visitare la clientela. Nelle rimanenti giornate, invece, permane l'obbligo di rispettare le fasce orarie;
- b) ai veicoli di **rappresentanti ed agenti di commercio** che trasportano campionari ingombranti, che possono transitare nella ZTL e sostare per l'intera giornata indicata sull'autorizzazione e sul relativo contrassegno identificativo per visitare la clientela. Nelle rimanenti giornate, invece, permane l'obbligo di rispettare la fascia oraria compresa tra le ore 14,00 e le ore 18,00;

- c) ai veicoli di rappresentanti ed agenti di commercio che trasportano campionari ingombranti, che possono transitare nella ZTL e sostare per le due intere giornate indicate sull'autorizzazione e sul relativo contrassegno identificativo per visitare la clientela. Nelle rimanenti giornate, invece, la circolazione (transito e sosta) non è consentita;
- d) ai veicoli di rappresentanti ed agenti di commercio che trasportano campionari di preziosi.

B13) PREVIA AUTORIZZAZIONE è consentita la circolazione, nel rispetto della segnaletica stradale ed in deroga alle fasce orarie generali, alle seguenti condizioni:

- a) ai veicoli delle **agenzie di recapito espresso o pacchi**, a condizione che, tramite prova documentale, sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla z.t.l., per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, ma escluso comunque dalle ore 13,30 del sabato alle 7,30 del lunedì ed i giorni festivi;
- b) ai veicoli di **ditte fornitrici di prodotti farmaceutici**, a condizione che, tramite prova documentale, sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla z.t.l., per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti.
- c) ai veicoli di **fiorai con sede in z.t.l. o se fuori dalla z.t.l. a condizione** che, tramite prova documentale, sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla z.t.l., per effettuare le sole operazioni di carico e scarico, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, ma escluso dalle ore 13,30 alle 24,00 dei giorni festivi;
- d) ai veicoli di **lavanderie industriali** a condizione che tramite prova documentale sia dimostrata la frequente necessità di accedere alla ZTL per effettuare le sole operazioni di carico e scarico presso alberghi e pubblici esercizi con sede in ZTL, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, ma escluso dalle ore 13,30 alle 24,00 dei giorni festivi;
- e) ai veicoli di: **titolari di esercizi commerciali alimentari, di pubblici esercizi, artigiani nella produzione di generi alimentari con sede in z.t.l.**, per le sole operazioni di forniture, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, compreso il sabato sino alle ore 13.30 e i giorni festivi dalle ore 05.00 alle ore 10.30.
- f) ai veicoli di: **titolari di esercizi commerciali che svolgono anche attività artigianale con sede o laboratorio in z.t.l.**, previa presentazione dell'iscrizione alla CCIAA indicante anche l'attività artigianale, per operazioni di rifornimento e per attività di manutenzione-riparazione, con obbligo di esposizione del disco orario fino a 30 minuti, ma escluso comunque dalle ore 13,30 del sabato alle ore 7,30 del lunedì ed i giorni festivi;
- g) ai veicoli di **artigiani con sede, magazzino o laboratorio in z.t.l.** è consentita la sosta per 30 minuti previa esposizione del disco orario, (escluso dalle ore 13,30 del sabato alle ore 7,30 del lunedì e festivi) per raggiungere sede, magazzino o laboratorio; questo tipo di autorizzazione può essere rilasciata in aggiunta a quella di tipo "manutenzione" di cui al precedente punto B11), per effettuare attività di manutenzione in ZTL;
- h) ai veicoli di **artigiani** che svolgono servizi di **pronto intervento** alla casa ed alle attività terziarie (quali ad esempio: ascensorista, idraulico, impiantista riscaldamento – raffreddamento – climatizzazione – trattamenti aria, elettricista, fabbro, vetraio,

lattoniere, impiantista telefonia – citofonia – microfonia – sicurezza, manutentore macchine ed attrezzature per negozi ed uffici, rilegatore atti notarili), per effettuare la loro attività in situazione di contingibilità ed urgenza, con l'obbligo di esposizione del disco orario fino a 90 minuti;

- i) ai titolari di autorizzazione ZTL che effettuano attività di **installazione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento** di cui al precedente punto B11), possono essere rilasciate anche autorizzazioni ZTL "Pronto Intervento" nel numero massimo di 2 per impresa;
- j) ai veicoli impegnati nelle attività del **mercato ortofrutticolo al minuto di Via Albinelli, di commercianti appartenenti al relativo Consorzio** per effettuare operazioni di carico e scarico negli spazi appositamente individuati nei pressi del mercato, nel rispetto della segnaletica stradale (indicante tempi ed orari di sosta); i veicoli in sosta nelle vie Dei Servi, Camatta, Albinelli, Mondatora e Saragozza (piazzetta ingresso personale ex Questura), oltre al contrassegno identificativo dell'autorizzazione ZTL, sul parabrezza anteriore devono esporre un contrassegno indicante l'appartenenza al Consorzio del Mercato. La mancata esposizione di quest'ultimo contrassegno, sul piano sanzionatorio, è equiparata alla mancata esposizione del contrassegno ZTL;
- k) ai veicoli dei fornitori delle attività commerciali del **mercato ortofrutticolo al minuto di Via Albinelli**, per transitare e sostare per 120 minuti in prossimità del mercato, previa esposizione del disco orario, nel rispetto della segnaletica stradale (indicante tempi ed orari di sosta) come da specifica ordinanza.

B14) PREVIA AUTORIZZAZIONE è consentita la circolazione, nel **rispetto** della segnaletica stradale e delle **fasce orarie** di cui al precedente paragrafo B6) punto 1), e alle condizioni indicate:

- a) ai veicoli di: **titolari di esercizi commerciali non alimentari ed artigiani che non prestano la propria attività nelle abitazioni civili** come indicato al paragrafo B11) lettera a), **con sede, laboratorio o magazzino ubicato in z.t.l.**, per le sole operazioni di rifornimento;
- b) alle attività commerciali di cui al precedente punto "a" già autorizzate per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato, su richiesta, può essere rilasciato, in una o più volte, il numero di pass giornalieri di cui i titolari delle attività stesse presumono di avere necessità da fornire ai propri clienti che debbano ritirare merce ingombrante, preziosi o di valore. Il titolare ogni qualvolta fornisce un pass al cliente dovrà compilarlo nelle sue parti indicando la targa, il giorno, l'orario di ingresso e l'indirizzo dell'attività commerciale. Il titolare dovrà inoltre comunicare la targa, la data, l'orario di ingresso e la motivazione secondo le modalità stabilite dalla Polizia Municipale entro 48 ore dall'avvenuto ingresso alla Zona a Traffico Limitato. Tali pass possono essere rilasciati, oltre che dagli uffici comunali competenti, anche dalle associazioni di categoria ai sensi dell'accordo di cui alle specifiche deliberazioni comunali vigenti.
- c) ai veicoli di ditte fornitrici di merci, a condizione che, tramite prova documentale, sia dimostrata la frequente necessità di accedere in z.t.l., per le sole **operazioni di rifornimento**.

C) DEROGHE PARTICOLARI

In deroga alla disciplina precedentemente esposta possono concedersi pass giornalieri od autorizzazioni temporanee per la circolazione in z.t.l. nel rispetto della segnaletica stradale ed alle condizioni indicate:

- a) ai **veicoli degli sposi e dei testimoni**, quando il matrimonio si celebra in Municipio o presso un luogo di culto ubicato all'interno della z.t.l., per un massimo di n. 4 permessi. Qualora il matrimonio si celebri in Municipio il veicolo degli sposi può accedere e sostare, per il tempo della cerimonia, anche in Piazza Grande.
- b) ai veicoli di coloro che accompagnano **bambini** presso asili nido, scuole dell'infanzia, scuole elementari, ubicate nella z.t.l., per transitare e sostare per il tempo strettamente necessario ad accompagnare il bambino, previa esposizione di apposita autorizzazione;
- c) ai veicoli di coloro che accompagnano **minori fino al 14° anno di età** presso l'abitazione di parenti, ubicata nella z.t.l., per transitare e sostare per 30 minuti, previa esposizione di apposita autorizzazione;
- d) ai veicoli di coloro che prestano **assistenza a familiari impediti** residenti o domiciliati nella z.t.l., che necessitano di assistenza sulla base di certificato medico, con l'obbligo di esposizione del disco orario per 60 minuti, previa autorizzazione;
- e) ai veicoli di **parenti ospiti di residenti o domiciliati in ZTL** può essere rilasciata una sola autorizzazione temporanea della durata massima di trenta giorni continuativi non rinnovabili-

D) PERMESSI: pass giornalieri ed autorizzazioni temporanee

- 1) La circolazione nella zona a traffico limitato è consentita ai veicoli ad uso privato, previo rilascio di PASS e pagamento della somma prevista a titolo di rimborso spese. Il pass è valido solo ed unicamente nell'arco delle 24 ore giornaliere e viene rilasciato alle stesse condizioni delle autorizzazioni permanenti.
- 2) Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee a coloro che hanno necessità occasionali e temporanee, limitate nel tempo, di circolare nella z.t.l., per accertate documentate motivazioni, previo pagamento della somma di cui sopra, nonchè assolvimento dell'imposta di bollo.
- 3) Nel caso in cui il pass o l'autorizzazione sia richiesta per lavori edili o per carico e scarico di rifiuti edili, il rilascio sarà subordinato alla compilazione di apposita dichiarazione inerente lo smaltimento degli stessi.
- 4) Le autorizzazioni temporanee di norma sono rilasciate per le fattispecie ed alle condizioni previste per le autorizzazioni permanenti dalla presente ordinanza e per una durata limitata a minuti 60, nel rispetto delle fasce orarie.
- 5) I permessi di durata superiore e/o fuori delle fasce orarie consentite, possono concedersi soltanto nei casi di comprovate esigenze di carattere sanitario e/o di lavoro, da indicarsi sui permessi medesimi.
- 6) Nel solo periodo natalizio può essere disposto il rilascio di pass in deroga alle fasce orarie, per consegna di pacchi natalizi.

- 7) Ai **rappresentanti ed agenti di commercio** con occasionali necessità di circolazione nella z.t.l. può essere rilasciato un pass nel rispetto delle fasce orarie. Sono esclusi dall'obbligo del rispetto delle fasce orarie i rappresentanti ed agenti di commercio che trasportano preziosi.
- 8) Agli **artigiani**, non titolari di autorizzazione annuale, possono essere rilasciati pass giornalieri dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 7,30 alle ore 18,30. L'interessato deve portare in visione la seguente documentazione:
 - a) iscrizione all'Albo tenuto dalla C.C.I.A.A. valida per l'anno in corso;
 - b) carta di circolazione del veicolo per la verifica della massa complessiva a pieno carico.
- 9) Gli artigiani che hanno stipulato contratti o convenzioni con ditte o enti o altri soggetti, per l'esecuzione di opere o per attività di manutenzione in z.t.l., possono ottenere il rilascio di permessi, nella fascia oraria suddetta, di durata fino a dodici mesi, previa presentazione di copia dell'atto stipulato, autodichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. e carta di circolazione.
- 10) Agli **artigiani** che svolgono attività ed interventi di manutenzione "**a servizio della casa**" può essere rilasciato in una o più volte il numero di pass giornalieri di cui gli stessi presumono di avere necessità per svolgere la propria attività presso la clientela della zona a traffico limitato; il pass consente di transitare e sostare dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 7,30 alle ore 18,30 nel rispetto della segnaletica stradale; l'artigiano, sul pass indicante la targa del veicolo, ha l'obbligo di inserire l'ora e la data dell'intervento di manutenzione. Il non utilizzo per qualsiasi motivo da parte del richiedente dei pass già rilasciati non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di rimborso spese.
- 11) Agli **artigiani** (anche già titolari di autorizzazione ZTL "manutenzione") che devono effettuare **singoli interventi urgenti ed inderogabili di riparazione** (es.: perdita di acqua, rottura impianti riscaldamento-raffreddamento), può essere rilasciato un **pass giornaliero in deroga alle fasce orarie di manutenzione (7,30-18,30** dal lunedì al venerdì) in funzione della riparazione del guasto; sul pass dovrà essere indicata la durata oraria dell'intervento. Nel caso in cui non fosse possibile per l'interessato reperire preventivamente il titolo autorizzativo è necessario che lo stesso comunichi l'accesso in sanatoria entro le 48 ore successive all'intervento secondo le modalità previste dalla Polizia Municipale.
- 12) Le **macchine operatrici** (carrelli compresi) destinate alla movimentazione di cose o impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico nella z.t.l. possono essere autorizzate temporaneamente come attività di manutenzione.
- 13) I veicoli di ditte di **facchinaggio** o di **trasporto**, ditte di **traslochi**, ditte di **spurgo** ed i veicoli adibiti al trasporto di prodotti **combustibili** durante i rifornimenti possono essere autorizzati temporaneamente per effettuare operazioni di carico e scarico senza il rispetto delle fasce orarie.

- 14) I veicoli adibiti al trasporto di addobbi floreali o di cose necessarie per lo svolgimento di **feste e cerimonie** possono essere autorizzati temporaneamente senza il rispetto delle fasce orarie.
- 15) I veicoli di attività commerciali su area pubblica che partecipano ai mercatini che si svolgono all'interno della ztl, possono essere autorizzati temporaneamente, anche al di fuori delle fasce orarie di cui al paragrafo B6) punto 1), per il tempo necessario all'allestimento/disallestimento delle attività di vendita.
- 16) Per il trasporto di **persone impedite** ai luoghi di cura o visita può essere rilasciato un permesso per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle incombenze in deroga alle fasce orarie.
- 17) Al **residente-domiciliato/dimorante in ZTL** che, nei giorni di chiusura degli uffici competenti, chiede di effettuare un cambio targa, può essere rilasciato un permesso temporaneo per il nuovo veicolo valido sino al primo giorno utile, a titolo gratuito.
- 18) Per esigenze particolari, o nelle fattispecie non contemplate nella presente ordinanza con particolare riguardo alle attività istituzionali, pubbliche o di pubblico interesse, possono rilasciarsi pass giornalieri, di norma a pagamento, autorizzazioni e miniticket, soltanto in caso di rilevanti e comprovate necessità ed in ogni caso nel rispetto dei principi ispiratori del presente provvedimento.

E) DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni permanenti (di norma: senza scadenza per residenti, scadenza locazione per domiciliati e autorimesse o spazi interni di sosta, scadenza biennale per altre categorie) e delle autorizzazioni temporanee superiori a 7 giorni, è subordinato alla effettuazione ed al superamento del controllo obbligatorio di manutenzione degli apparati di alimentazione e di combustione.

Il rilascio delle autorizzazioni può avvenire contestualmente al momento della richiesta, previa presentazione di autodichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti. La verifica degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale sarà effettuata successivamente e l'eventuale accertata mancanza dei requisiti comporterà la decadenza d'ufficio del titolo autorizzatorio e il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria per eventuali fatti di natura penale.

Nel caso in cui le imprese in relazione al numero dei veicoli di cui dispongono richiedano il rilascio di un numero di autorizzazioni superiore a uno, deve seguirsi il criterio di una autorizzazione ogni tre veicoli (ad es. due autorizzazioni quando il richiedente possiede almeno sei veicoli), tenendo conto che su ogni autorizzazione può essere inserito un numero massimo di otto targhe.

L'atto autorizzatorio, rilasciato dagli Uffici competenti, costituisce titolo per il transito e/o la sosta nella zona a traffico limitato nel rispetto della segnaletica stradale esistente. Pertanto devono osservarsi le condizioni in esso indicate. Al fine di consentire l'attività di vigilanza è fatto obbligo di esporre il contrassegno identificativo, o l'autorizzazione nel caso in cui non sia previsto il contrassegno, in maniera ben visibile, nella parte anteriore del veicolo.

In caso di furto del contrassegno è necessario presentare denuncia alla competente Autorità anche al fine di poter richiedere il rilascio di altra autorizzazione.

In caso di illeggibilità il contrassegno deve essere sostituito. In caso contrario, si configura la mancata esposizione di cui al successivo paragrafo F) punto 1).

Qualora vengano a mancare i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione questa non è più valida e decade automaticamente. E' fatto obbligo al titolare di restituirla agli Uffici competenti unitamente al relativo contrassegno identificativo.

Tale disciplina si applica a tutte le autorizzazioni, comprese quelle vigenti al momento dell'adozione del presente atto.

E' sempre fatta salva, nell'ambito delle verifiche d'ufficio, l'attività di controllo ed adozione dei provvedimenti conseguenti da parte dell'Amministrazione.

F) VIOLAZIONI E SANZIONI

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione. Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, nel caso di modifiche o contraffazione del contrassegno e/o dell'autorizzazione l'agente accertatore procede al sequestro del contrassegno e/o autorizzazione redigendo l'apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

Il termine "modifiche" deve essere inteso nei significati di: alterazione (modifica materiale dell'autorizzazione e/o contrassegno per farli apparire diversi) o manomissione (modifica dell'autorizzazione e/o del contrassegno mediante collage) o falsificazione (inserimento sull'autorizzazione e/o contrassegno di dati inesistenti o comunque non corrispondenti a quelli veritieri).

Il termine "contraffazione" deve essere inteso nel significato di riproduzione che imita in tutto o in parte i dati del contrassegno identificativo e/o dell'autorizzazione.

Le violazioni di cui sopra si applicano in concorso con quelle del Codice della Strada.

I veicoli rimossi per sosta abusiva nella zona a traffico limitato sono restituiti previo rimborso delle spese di intervento e custodia.

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI E SANZIONI PECUNIARIE

1. La mancata esposizione o l'esposizione parziale (che non consente la lettura dei dati in esso contenuti) del contrassegno identificativo sul parabrezza anteriore del veicolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Si concretizza la mancata esposizione del contrassegno anche nel caso in cui lo stesso contenga targhe

alternative e non sia esposto sul veicolo al momento dell'accertamento. La non esposizione del contrassegno indicante l'appartenenza al Consorzio del Mercato Albinelli (paragrafo B13) dal punto di vista sanzionatorio è equiparata alla mancata esposizione del contrassegno autorizzativo ZTL.

2. L'utilizzo improprio (es.: uso su altro veicolo, circolazione in ZTL di persone estranee all'attività oggetto dell'autorizzazione ZTL, circolazione in ZTL per motivi non inerenti l'attività oggetto dell'autorizzazione ZTL) dell'autorizzazione e del relativo contrassegno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.
3. L'uso di fotocopie del contrassegno identificativo e/o dell'autorizzazione e/o dei pass è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 240,00.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in assenza di autorizzazione.
5. Il gestore di strutture ricettive che rilascia il contrassegno di cui al paragrafo B2) a coloro che non siano clienti della struttura stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.
6. L'utilizzo improprio dell'autorizzazione tipo "artigiani" di cui al paragrafo B11) della presente ordinanza e del pass rilasciato all'artigiano che svolge attività ed interventi di manutenzione "a servizio della casa" (es.: su altro veicolo, di sabato o in giorni festivi, la non compilazione dei pass, circolazione in ZTL di persone estranee all'attività oggetto dell'autorizzazione ZTL, circolazione in ZTL per motivi non inerenti l'attività oggetto dell'autorizzazione ZTL, l'accertata inesistenza di lavori in corso, altri motivi), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.
7. L'inosservanza del termine di comunicazione degli esatti dati identificativi dei veicoli di cui al paragrafo B2) ultimo comma (eccetto punto 12) e paragrafo B14) lett. b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

SANZIONI ACCESSORIE

1. Nel caso di accertato utilizzo di fotocopie o di modifiche apportate al contrassegno e/o all'autorizzazione, l'agente accertatore procede al ritiro della/e fotocopia/e o del contrassegno e/o autorizzazione e/o pass modificati.
2. In caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente atto, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione e del contrassegno per mesi uno a decorrere dalla data del ritiro dell'autorizzazione e/o del contrassegno. Per recidiva s'intende l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno (dodici mesi successivi al primo accertamento) anche se il trasgressore ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria; nei casi di ritiro e/o sospensione la restituzione dell'autorizzazione e del relativo contrassegno è subordinata all'accertamento del persistere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio.
3. Dopo l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione, in caso di recidiva, si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.
2. All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada.

AVVERTE

Che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni, e reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Modena.

Che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, c. 4, della legge 241/90 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo:

- a) ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo n. 285/1992, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- b) entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna;

Il Comandante
Dott. Franco Chiari